



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

DISCIPLINARE D'APPALTO SERVIZIO DI SFALCIO AREE A VERDE PUBBLICO E BORDI SEDI VIARIE DEL COMUNE DI CEVO 2023 IN HPOUSE

ART.1 - PARTI INTERESSATE

COMMITTENTE:

Comune di Cevo

DITTA AFFIDATARIA: CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE

ART.2 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il servizio che forma oggetto dell'appalto è lo sfalcio delle aree a verde pubblico e dei bordi delle sedi viarie del Comune di Cevo, per il periodo 12.06.2023 – 30.12.2023, come di seguito dettagliate:

A) CEVO CAPOLUOGO – AREE A VERDE:

Area adiacente Museo della Resistenza, scarpata Via Marconi (tornante “Masci”), Area Dosso Androla, scarpata sottostante parcheggio Via Androla, Parco Giochi Androla, scarpate a monte ed a valle della strada di accesso al cimitero di Santa Maria degli Angeli, Aree comunali adiacenti Via Energie Rinnovabili, Area interna campo fotovoltaico “Canneto”;

B) CEVO CAPOLUOGO – VIE:

Via Androla, Via Depuratore (sino accesso autorimesse Valra), Via Marconi, Via Giardino, Via A. Moro, Via Castello, Via Pineta, Via G. Rossa, Via 54^a B.gta Garibaldi (da P.le della Resistenza alle abitazioni Ragù), Via A. Gramsci, Via Roma, Strada accesso al cimitero S. Maria degli Angeli, Via Trento (da S.P. 6 a inizio centro storico), Via Trieste, Via S. Vigilio, strada dei Salesiani fino all'imbocco su via Roma, Via Adamello, via C. Battisti, piazza del Sagrato, via Monticelli, via Ripida, via Fiume, vicolo Chiaro, vicolo Allegro, vicolo dell'Albera, Via Alessandrini, Via S. Antonio, via Igna;

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice, con organizzazione di propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine a suo rischio, secondo programma comunicato dall'Amministrazione affidataria.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà dell'affidamento alla medesima impresa di interventi integrativi della durata prevista 120 giorni;

La stazione appaltante, nel caso in cui in corso di esecuzione dell'appalto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti, l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

ART.3 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto in modo da garantire per tutto il periodo di durata dello stesso, l'ordine e la pulizia delle aree a verde e delle vie e la presenza di erba con altezza massima di dieci centimetri. Il servizio dovrà includere la raccolta e lo smaltimento dei residui di sfalcio.

ART. 4 – ATTREZZATURA TECNICA RICHIESTA

La ditta interessata all'appalto del servizio in oggetto dovrà disporre della seguente attrezzatura minima:

- Rasaerba da giardino;
- Decespugliatori;
- Mezzo per il trasporto dei residui di sfalcio;

ART. 5 - CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento del citato servizio il corrispettivo è determinato in €/ora 25,00 / cad per:

- svolgimento servizio di sfalcio erba e prestazioni pertinenti, inclusa la necessaria attrezzatura ed il materiale di consumo (filo decespugliatore, carburante ecc.);

applicato all'effettivo tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni, nel limite complessivo di spesa determinato ed autorizzato dall'Amministrazione Comunale, per il periodo del servizio, pari ad € 29.075,00 oltre IVA.

Settimanalmente l'appaltatore dovrà comunicare il monte ore raggiunto.

Qualora, con applicazione del corrispettivo orario sopra indicato, sia raggiunto l'importo complessivo impegnato, l'appaltatore dovrà sospendere immediatamente il servizio.

ART. 6 - TEMPI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per il servizio prestato verrà pagato entro il 31/12/2023, previa presentazione della relativa fattura da cui dovranno risultare i giorni di servizio e le ore impiegate e previa verifica della regolarità contributiva della ditta.

ART. 7 - ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici e previdenziali sono a carico della ditta.

Sono inoltre in capo all'appaltatore gli oneri

ART. 8 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA

L'appaltatore è responsabile sul piano civile e penale, dell'osservanza di tutte le prescrizioni, obblighi e modalità stabilite dal vigente Codice della strada in merito all'idoneità delle attrezzature utilizzate, alle necessarie ed opportune misure cautelari, alla incolumità della circolazione e a quanto altro inerente.

L'appaltatore è inoltre responsabile dei soggetti dipendenti che svolgeranno il servizio, i quali dovranno essere in regola, oltre che con gli obblighi assicurativi e previdenziali, anche con gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relativamente ad idoneità, formazione, informazione ed addestramento, in funzione delle mansioni da svolgere, essere dotati di idonei DPI ed essere edotti dei servizi da svolgere.

È altresì responsabile a qualsiasi effetto, di eventuali danni al patrimonio comunale e alle proprietà, nonché alle persone, che dovessero verificarsi nell'adempimento del servizio regolato dal presente capitolato.

ART. 9 - PENALITA'

La ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione delle seguenti penalità, da applicarsi previo provvedimento formale della Giunta Comunale:

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo col quale abbia dato inizio al servizio o all'intervento richiesto.
- Detrazione, sul dovuto, delle spese che l'Amministrazione dovesse sostenere per eseguire d'ufficio il servizio oggetto dell'appalto.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta avrà facoltà di controdedurre nel termine di 15 giorni dalla data della notifica.

L'ammontare della penalità sarà ritenuto sul primo pagamento in scadenza.

ART. 10 - RISERVA

L'Amministrazione comunale si riserva di risolvere il contratto verificandosi uno dei seguenti casi:

- a) omissioni a provvedere ovvero sospensione dell'intervento o del servizio richiesto per oltre 24 ore, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati;
- b) cessione ad altri del presente contratto;
- c) infrazioni contrattuali debitamente accertate e notificate e la cui frequenza sia tale da non garantire il buon andamento del servizio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Citroni Silvio Marcello

LA DITTA IN HOUSE

Atto firmato digitalmente ai sensi degli artt. 12 co. 2 e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.